

CIRCOLARE N. 5/2021 del 14/12/2021

A TUTTI I CLIENTI / LORO SEDI

Oggetto: Nuovo limite del contante dal 01 Gennaio 2022.

Con la presente circolare forniamo in sintesi quanto già comunicato con precedenti informative fiscali.

- **Nuovo limite:** Dal 01.01.2022, per effetto degli artt. 49 e 63, D.Lgs. n. 231/2007, la soglia dei pagamenti in contanti si abbasserà da € 2.000 a € **1.000**: saranno leciti i pagamenti fino a € 999,99. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di tale soglia nei pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Con i nuovi limiti cambieranno anche le sanzioni previste.
- **Assegni** – Gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e quelli emessi per importi pari o superiori a € 1.000 anche la **clausola di non trasferibilità**.; gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (cioè emessi a sè stesso) possono essere girati soltanto per effettuare l’incasso.
- **Cessioni a stranieri** – La disposizione prevede che, con specifiche modalità e comunicazioni da eseguire all’Agenzia delle Entrate, gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, possano vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, ricevendo denaro contante entro il limite di € 15.000.

Esempi pratici

esempio n 1 : se si fa un acquisto che costa 1.400 è possibile pagare a 900 euro in contanti e i restanti 500 con carta o bonifico;

esempio n 2 : si deve pagare un professionista per saldare una parcella di 2.000 euro è possibile pagare 900 euro in contanti e gli altri 1.100 con un assegno bancario o carta di credito.

In entrambi i casi (esempi n.1 e 2), il limite dei pagamenti in contanti è rispettato.

esempio n 3: se si effettua un pagamento dilazionato le cui singole rate sono di importo inferiore a 1.000 ma il debito complessivo supera la soglia.

tale operazione (esempio n. 3) rappresenta una violazione alle norme e pertanto soggette alle sanzioni previste.

Unica eccezione per cui è consentito un pagamento contanti come nell' esempio n 3 quando si è in presente di contratto firmato da cui risulti il pagamento frazionato di importo inferiore a 1.000 euro.

Sanzioni:

I **trasferimenti di denaro contante** tra soggetti diversi che eccedono il limite di 999,99 euro sono soggetti a **sanzioni** amministrative pecuniarie, con un minimo edittale di 1.000 euro e un massimo di 50mila euro. Questa multa colpisce sia chi paga sia chi riceve il denaro. Fino al 31 dicembre 2021, quando operava la soglia di 2.000 euro, la sanzione minima era fissata a 2.000 euro.

Pagina web di riferimento per consultazione risposta n. 9 fonte Mef in relazione agli esempi sopra citati:

- http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html#faq_006_2.html

9. A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?

Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 2.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2022 tale soglia sarà pari a 1.000 euro), oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Cordiali saluti

Studio De Carolis